

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RONDINONE

Nella seduta del 4/03/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Il consumatore ha rappresentato di avere stipulato con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio con rate di € 268,00 ciascuna e durata pari a 120 mesi con decorrenza 1.3.2008 e scadenza il 28.2.2018, il quale prevedeva: somma da rimborsare: € 32.160,00; interessi tan 4,45%: € 6.239,04; commissioni istituto finanziatore: € 942,29; commissioni intermediazione: € 1.833,12; commissioni agente: € 4.824,00; oneri erariali: € 64,80; costi assicurativi e spese: € 1.607,76; con una somma erogata pari a € 16.648,99.

Il prestito è stato estinto anticipatamente, dopo 48 rate pagate su 120, con il pagamento di € 17.868,31, come indicato da conteggio estintivo del 11.1.2012, da cui risulta che "sono stati scalati interessi non maturati dal 01/03/2012 al 28/02/2018 pari a € 2.388,60" ed è stato fatto un "rimborso oneri gestionali pari a 288 €".

Nel reclamo del 29.5.2013 l'istante aveva richiesto all'intermediario "un rimborso complessivo di € 5.236,60 così suddiviso": commissioni istituto finanziatore pari a € 565,37; commissioni dell'intermediario € 1.099,87; rimborso commissioni agente € 2.894,40; costi assicurativi non goduti pari a € 964,66.



Con lettera del 3.7.2013, la resistente *“ha rigettato completamente la richiesta”*, sostenendo di avere elaborato *“il conteggio di anticipata estinzione nel rispetto delle pattuizioni contrattuali liberamente accettate”*.

A seguito della risposta insoddisfacente dell'intermediario, il ricorrente decideva di adire l'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo il rimborso di € 5.236,60 (al netto dei € 288,00 scalati nel conto estintivo), suddivisi nel seguente modo:

a) commissioni finanziarie € 565,37: in specie, il consumatore ha richiamato l'art. 125, comma 2 e l'art. 125-sexies del TUB, nonché la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10/11/2009, evidenziando che alla stipula del contratto ha riconosciuto € 942,29 come commissioni finanziarie a copertura *“delle attività preliminari e conclusive del prestito”*;

b) commissioni intermediario finanziario € 1.099,87: alla stipula del contratto il ricorrente *“ha riconosciuto 1.833,12 € come commissioni all'intermediario a copertura delle attività preliminari, di ammortamento e conclusive del prestito (attività istruttoria, di riscossione, rapporto contabili, elaborazione dati L. 197/9 etc...)”*. Secondo il ricorrente è evidente *“la presenza di costi recurring non distinti da eventuali costi up front”*;

c) commissioni agente/mediatore € 2.894,4: consapevole che tale voce *“può essere considerata come costo up front”*, il ricorrente ha chiesto ugualmente *“che l'Arbitro Bancario confermi tale eventualità e verifichi la corretta esposizione delle motivazioni dei costi indicati nel punto c del contratto”*;

d) rimborso commissioni assicurative € 964,66: il ricorrente alla stipula del contratto *“ha riconosciuto complessivamente 1.607,76 € per copertura dei costi assicurativi legati al finanziamento in questione, estinto dopo 48 rate su 120”*; nonostante l'accordo ABI-ANIA del 22.10.2008 sia successivo alla data di stipula del contratto, il consumatore ricorda come lo stesso *“riproduca e consolidi un insieme di regole di good practice e rappresenti per l'intero sistema bancario – anche per gli istituti non associati all'ABI – un punto di riferimento dal quale non discostarsi”*.

Il ricorrente ha chiesto in definitiva all'ABF il *“rimborso di 5.236,60 € (al netto dei 288 € scalati sul conto estintivo)”* relativi alle commissioni finanziarie, d'intermediazione, di mediazione e ai costi assicurativi non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni tramite il Conciliatore Bancario Finanziario il 11.10.2013, evidenziando preliminarmente che il contratto in questione è stato stipulato tra il ricorrente e un altro intermediario, di essere solo un mandatario e che, pertanto, *“non è parte del contratto e non ha assunto alcuna obbligazione nei confronti del ricorrente”*; ha eccepito inoltre la *“non procedibilità del ricorso introduttivo per violazione della procedura disciplinata dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari predisposte da Banca d'Italia”*, atteso che il contratto è stato stipulato dal ricorrente nell'anno 2008, riferendosi quindi a *“operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009”*.

Nel merito, l'intermediario convenuto ha osservato quanto segue:

- le richieste e le contestazioni del ricorrente *“si fondano inequivocabilmente sulla (presunta) mancanza di trasparenza del contratto e della conseguente illegittimità (per contrarietà all'art. 125, comma 2 TUB) delle pattuizioni relative alla modalità di determinazione del capitale residuo in caso di estinzione anticipata del prestito”*;
- nell'ipotesi in cui il Collegio ritenesse comunque di *“prendere in esame le contestazioni di merito avanzate dal ricorrente”*, si osserva che l'orientamento dei tre Collegi ABF *“si fonda, errando, sul richiamo all'art. 125-sexies TUB quando va applicato solo ed esclusivamente l'art. 125 TUB (ovvero la disposizione che è stata sostituita dall'art.*

125-sexies TUB)”; tale questione “*non è di poco conto*”, in quanto la resistente “*ha quantificato il residuo debito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 125 TUB e 3 del D.M. 8 luglio 1992*”;

- l'art. 125, comma 2 TUB richiama “*un concetto di pura equità, non definito, ed in quanto tale non chiaramente applicabile in assenza di disposizioni attuative*”; l'attuazione di tale disposizione “*è stata delegata al CICR, con il compito di determinare le modalità anche tecniche per quantificare la riduzione del corrispettivo del credito*”; tale disposizione è contenuta nell'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, “*applicabile ratione temporis al caso di specie*”;
- sul punto si ricorda che l'art. 125 TUB e il D.M. 9 luglio 1992 “*risultano oggi abrogati ma applicabili al caso di specie in ragione di quanto disposto dalla norma transitoria contenuta nell'art. 30 della direttiva 2008/48/CE del 23.04.08 relativa ai contratti di credito ai consumatori che abroga la direttiva 87/102/CE*”;
- in questo senso è intervenuto anche il Decreto 3 febbraio 2011 (*Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*), emanato dal ministero dell'Economia e delle Finanze quale Presidente del CICR, il quale “*si preoccupa proprio di coordinare le norme in materia di trasparenza alla luce dell'approvazione del D.lgs. n. 141/2010 che ha modificato il TUB per recepire la nuova direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito al consumo*”; l'art. 13 del Decreto dispone al comma 4 che “*Ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 1, le stesse si applicano in conformità dell'articolo 30 della direttiva 2008/48/CR e nei limiti ivi previsti. Per i rimanenti aspetti, tali contratti rimangono disciplinati dal decreto del Ministero del tesoro 8 luglio 1992 richiamato al comma 2 e dalle pertinenti disposizioni della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente sezione*”;
- fra le norme applicabili al contratto in questione, si richiama l'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, intitolato “*adempimento anticipato*”: “*Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato, tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo*”;
- il secondo comma di tale articolo dispone che: “*Qualora il contratto non dettagli l'importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, esso si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata in allegato 2 al presente decreto; il tasso d'interesse da utilizzare nel calcolo è quello vigente all'epoca dell'adempimento anticipato per la determinazione degli interessi a carico del consumatore*”;
- la somma che la resistente ha chiesto al ricorrente a titolo di estinzione anticipata “*porta un capitale residuo quantificato in applicazione della formula matematica contenuta nell'allegato 2 al D.M. 8 luglio 1992, che prescrive di fatto l'abbuono dei soli interessi al tasso indicato nel contratto*”; ne consegue che “*le specifiche pattuizioni contrattuali che disciplinano l'estinzione anticipata non contrastano con la normativa applicabile ratione temporis che non chiedeva né tanto meno imponeva, a pena di invalidità, di suddividere i*

*costi e gli oneri, ulteriori rispetto agli interessi, da restituire in caso di estinzione anticipata del prestito”;*

- solo successivamente alla data di stipula del contratto, il Legislatore ha abrogato l'art. 125 TUB sostituendolo con il nuovo art. 125-sexies TUB, introdotto dal d.lgs. n. 141/2010, *“che per espressa previsione normativa di fonte comunitaria è applicabile solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali attuative della Direttiva 2008/48/CE, e dunque è applicabile solo ai contratti stipulati dopo agosto 2010”;*
- per comprendere *“come sia palesemente errato ed ingiusto il richiamo al nuovo art. 125-sexies TUB”*, si osserva che la Banca d'Italia in data 9 febbraio 2011, in conformità al soprarichiamato Decreto 3 febbraio 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in funzione di Presidente del CICR, *“ha modificato le Istruzioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti precisando che i contratti di cessione del quinto dello stipendio devono specificare gli oneri aventi natura ricorrente (e dunque rimborsabili in caso di estinzione anticipata del prestito) da quelli corrisposti una tantum (e dunque non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del prestito)”;*
- la resistente ritiene che *“il ricorso pervenuto non possa essere accolto non potendosi infatti applicare il concetto di pura equità introdotto dal nuovo art. 125-sexies TUB integrato dalle successive disposizioni di Banca d'Italia”;* inoltre, la somma che la resistente ha richiesto al ricorrente a titolo di estinzione anticipata *“porta un capitale residuo quantificato in applicazione della formula matematica contenuta nell'allegato 2 al D.M. 8 luglio 1992”* e il ricorrente *“avrebbe dovuto offrire la prova contraria”;*
- con riferimento alla richiesta di restituzione di quanto è stato corrisposto all'agente/mediatore creditizio per la pratica di finanziamento, si chiede il rigetto di tale domanda in quanto *“l'agente, per definizione, percepisce una provvigione per l'opera svolta che si esaurisce nell'aver messo in relazione le parti che hanno poi concluso il contratto”;* inoltre, il ricorrente *“non ha fornito la benché minima giustificazione del perché la provvigione di un agente/mediatore dovrebbe maturare ed essere quindi corrisposta in base alla durata del prestito concluso tra le parti che ha posto in contratto”;*
- con riferimento alla richiesta di restituzione del premio assicurativo si evidenzia infine che *“lo stesso è stato incassato dalla Compagnia che assicurava la pratica di finanziamento, pertanto la richiesta di restituzione deve essere sottoposta alla stessa Compagnia che tuttora lo detiene come del resto è oggi espressamente previsto dalla legge 221/2012”.*

L'intermediario ha chiesto al Collegio: in via pregiudiziale, di dichiarare la non procedibilità del ricorso introduttivo *“in quanto riferito a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009”;* in subordine, di rigettare nel merito le domande attoree.

Le controdeduzioni sono state trasmesse via mail al ricorrente.

## DIRITTO

La controversia verte sul mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo delle quote non maturate di tutte le commissioni (finanziarie, di intermediazione e di agenzia) e degli oneri di assicurazione corrisposti dal consumatore in occasione della stipulazione

tramite la convenuta di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata di tale contratto.

Il Collegio rileva innanzi tutto che l'eccezione pregiudiziale di incompetenza *ratione temporis* sollevata da parte resistente non può essere accolta alla luce del costante orientamento dell'ABF in materia (cfr. *ex multis*, Coll. Milano, n. 5168/13, n. 6627/2013), secondo cui "il momento della conclusione del contratto rileva solo se il ricorrente prospetta un vizio genetico del rapporto", diversamente dovendosi avere riguardo alla *causa petendi* e al *petitum*, in particolar modo qualora entri in gioco un profilo di esecuzione e di estinzione del contratto, nel caso in esame pacificamente manifestatosi nel gennaio 2012.

Nel merito, la domanda attorea è meritevole di accoglimento. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Milano, n. 2573/2011, n. 2055/12, n. 2427/13, n. 4289/2013; Coll. Roma, n. 1121/12; Coll. Napoli, n. 1858/12, n. 4887/2013), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturate nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento – al tempo della stipulazione dei contratti *de quibus*, rappresentata dall'art. 125, co. 2, TUB, e dall'art. 3, co. 1, d. m. 8 luglio 1992; cui sono seguiti la Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; il nuovo art. 125-sexies TUB, introdotto dal d.Lgs. n. 141/2010; la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 – le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Il Collegio ritiene in particolare che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, ma anche le commissioni di intermediazione e di agenzia e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario che abbia predisposto il conteggio estintivo, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione e agenzia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring* – carente nel caso in esame – l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (4) l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.

Su questi presupposti, secondo i calcoli svolti dalla S.T. in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis* – per cui l'importo complessivo delle commissioni e degli oneri assicurativi viene suddiviso per il numero complessivo delle rate (120) e poi moltiplicato per il numero delle rate residue alla data di estinzione del contratto (72) – risulta che l'importo da rimborsare al ricorrente è, al netto della somma di € 288,00 già riconosciutagli in sede di conteggio estintivo, pari a € 5.236,29.

#### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 5.236,29.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO